QUARTO ACCORDO COMPLEMENTARE

all'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali

(79/1035/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 70, e la convenzione relativa alle disposizioni transitorie, in particolare il paragrafo 10, secondo capoverso, e il paragrafo 10, terzo capoverso, secondo comma,

visto l'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali (1), modificato dall'accordo complementare del 16 marzo 1956 (2), dal secondo accordo complementare del 23 marzo 1959 (3) e dal terzo accordo complementare del 22 novembre 1973 (4),

vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto ad essa allegato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

L'accordo del 21 marzo 1955, modificato, è così completato :

1. l'inizio dell'articolo 2, primo comma, è sostituito dal seguente testo :

« Tenendo conto delle disposizioni dell'allegato IV del presente accordo, le tariffe dirette internazionali, oggetto dell'accordo, sono applicabili ... ».

2. è aggiunto il seguente allegato :

« *ALLEGATO IV*

dell'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali

Le norme dell'accordo concernenti l'istituzione delle tariffe dirette e la formazione dei prezzi di trasporto sono completate dalle seguenti disposizioni :

1. Qualora le ferrovie del Regno Unito non applichino tariffe interne di portata generale per il trasporto delle merci, le norme dell'accordo si applicano in modo analogo per il calcolo, secondo le tariffe dirette internazionali, della tassa parziale di percorso nel Regno Unito.
2. Per i trasporti effettuati a mezzo traghetto ferroviario, le stazioni, ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo, sono aperte al traffico dei vagoni merci trasportati su navi traghetto.

(1) GU CECA n. 9 del 19. 4. 1955, pag. 701.
(2) GU CECA n. 10 del 30. 4. 1956, pag. 130/56.
(3) GU n. 22 del 9. 4. 1959, pag. 431/59.
(4) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 64.

3. Per i trasporti di cui al punto 2 accompagnati da una lettera di vettura diretta CIM, la tassa è calcolata tenendo conto delle seguenti norme :

Traghetto ferroviario interno ad una rete :

— il percorso marittimo è compreso nella distanza parziale della rete in questione ;

— la tassa parziale di percorso di detta rete si ottiene moltiplicando la sua tassa di percorso base per la distanza parziale calcolata come indicato al primo trattino e per il coefficiente di degressività ;

— è possibile applicare una soprattassa.

Traghetto ferroviario tra due reti diverse :

Per le reti in questione può essere adottata una delle due seguenti norme :

a) — il percorso marittimo è compreso nelle distanze parziali delle reti in questione in base agli accordi conclusi tra le due reti in questione ;

— la tassazione segue la norma generale ;

— è possibile applicare una soprattassa ;

b) — il percorso marittimo non è preso in considerazione per il calcolo della distanza totale del trasporto ;

— le tasse parziali di percorso delle reti in questione si ottengono seguendo la norma generale ;

— per il percorso marittimo effettuato mediante traghetto ferroviario si aggiunge una tassa distinta ».

Articolo 2

Il presente accordo complementare, il cui testo è inserito nel processo verbale delle deliberazioni del Consiglio (1), è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

L'accordo complementare entra in vigore il 1º febbraio 1980.

---

(1) Questo accordo complementare è stato concluso nella 613ª sessione del Consiglio tenuta il 6 dicembre 1979.